

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 5 APRILE 1962

(49^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica provenienti dal servizio permanente effettivo » (1731) (D'iniziativa dei senatori Palermo ed altri) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 585, 586, 588
PALERMO	586
PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa	586, 587
PIASENTI, relatore	587

« Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1945) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	583, 584
PAJETTA, relatore	584

(1) Durante il corso della discussione il titolo è stato modificato in: « Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Iorio, Jannuzzi, Marazzita, Marchisio, Massimo Lancellotti, Palermo, Pajetta, Pessenti, Vaccaro, Vallauri, Venudo, Vergani e Tessitori.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1945)

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità militare dei

sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno ha espresso il seguente parere:

« Nulla da osservare per la parte di competenza di questa Commissione.

« Si sottopone, peraltro, all'onorevole 4^a Commissione l'opportunità di accertare la esattezza dei riferimenti tra le varie norme del provvedimento: appare, infatti, a questa Commissione che i richiami, contenuti negli articoli 3, secondo comma, 4, secondo comma e 5, secondo comma, all'articolo 8, più convenientemente dovrebbero far riferimento all'articolo 7 del disegno di legge, che sancisce appunto l'abrogazione di numerose norme di carattere finanziario ».

A sua volta la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro deve innanzitutto osservare che costantemente ha manifestato il suo avviso contrario a disposizioni di legge che prevedevano decorrenze di spesa a carattere retroattivo.

« La Commissione, inoltre, deve rilevare come il disegno di legge, che reca un onere per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 10 miliardi e 750 milioni, allo stato manchi di copertura finanziaria.

« Infatti, la fonte di copertura, indicata nelle maggiori presunte entrate derivanti dal provvedimento n. 3619 della Camera dei deputati, relativo a iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, provvedimento sul quale la Commissione manifesta le sue perplessità quanto alla idoneità di determinare un incremento di entrate valutate a ben 40 miliardi, non è ancora operante, poichè non ha ancora ricevuto l'approvazione nemmeno dell'altro ramo del Parlamento.

« La Commissione finanze e tesoro deve esprimere, pertanto, parere contrario al-

l'ulteriore corso del provvedimento, fino a quando non sia avvenuta l'approvazione del disegno di legge n. 3619 presso la Camera dei deputati ».

Infine, la Commissione agricoltura e alimentazione ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Aderendo all'invito espresso dalla 5^a Commissione, noi oggi ci limiteremo ad ascoltare la relazione del senatore Pajetta; dopo di che, non facendosi osservazioni in contrario, l'esame del provvedimento sarà rinviato ad altra seduta.

P A J E T T A, *relatore*. Il disegno di legge in esame non richiede una illustrazione particolare, trattandosi di riconoscere un miglioramento del trattamento economico accessorio a favore dei sottufficiali delle Forze armate e del personale dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco in analogia con quanto attuato per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. In linea di massima non si può non essere favorevoli alla approvazione del provvedimento; tuttavia, ritengo sia il caso di cogliere l'occasione per invitare gli organi responsabili a porre fine, una volta per tutte, al sistema di provvedimenti frammentari e a varare una legge unica, in modo che, se in un secondo tempo dovesse presentarsi la necessità di alcune modifiche, ciò possa essere attuato simultaneamente per tutte le categorie similari. E non posso tacere che lo stesso principio della retroattività, che nel disegno di legge in discussione è ripreso, trattandosi di far decorrere le norme dal 1° febbraio 1962, è contrario alla prassi che si sta seguendo e si intende seguire. Dopo di che non ho altro da osservare, e mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E. Avendo stabilito di adeguarci all'invito della 5^a Commissione e quindi di rinviare la discussione ad altra seduta, propongo la nomina di una sottocommissione composta dai senatori Pajetta, Angelilli e Palermo, con l'assistenza del Sottosegretario Pelizzo, la quale si radunerà

martedì prossimo 10 aprile, alle ore 17, per approntare un testo del disegno di legge più adeguato e pertinente, da sottoporre successivamente all'esame della Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri: « Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dal servizio permanente effettivo » (1731)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palermo, Tolloy, Vergani e De Luca Luca: « Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dal servizio permanente effettivo ».

Nel corso della seduta del 18 gennaio scorso il relatore Piasenti propose un nuovo testo del disegno di legge, al quale si dichiarò favorevole il senatore Palermo, così redatto:

« Nell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo e l'ultimo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

” Gli ufficiali del ruolo d'onore possono, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali dopo almeno un anno di servizio, conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale furono collocati nel ruolo medesimo. Gli ufficiali che, all'atto della iscrizione nel ruolo d'onore, hanno già cinque anni di anzianità di grado nel ruolo di provenienza, possono ottenere detto avanzamento dopo un anno di permanenza nello stesso ruolo d'onore, anche se non richiamati. Gli stessi

ufficiali possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo oppure dopo un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire altre promozioni, dopo ulteriori eguali periodi di permanenza nel ruolo d'onore o di richiamo in servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità. Gli ufficiali del ruolo d'onore, qualunque sia l'arma, il ruolo e la categoria di provenienza, non possono conseguire avanzamenti oltre il grado massimo di generale di brigata o equivalenti. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione nel quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione ” ».

A sua volta il Governo propose, invece, il seguente testo:

« Nell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo comma è sostituito dal seguente:

” Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza promozione dopo un ulteriore eguale periodo di permanenza nel ruolo o di servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità ” ».

Infine, la discussione fu rinviata per consentire alla Commissione di acquisire ulteriori e più meditati elementi di giudizio. Oggi la necessaria indagine è stata compiuta, e siamo, forse, in grado di arrivare alla approvazione del provvedimento.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, il Governo, nelle more dalla seduta dal 18 gennaio ad oggi, si è convinto della opportunità di proporre alla Commissione un nuovo testo del disegno di legge, testo che ripete presso a poco quello del 18 gennaio scorso:

Articolo unico.

Nell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo e l'ultimo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo di permanenza nel ruolo o di servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità ».

« L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio ».

PALERMO. Desidererei che il nuovo testo dell'articolo unico or ora presentato

dal Governo fosse posto in votazione per parti separate, poichè ho intenzione di presentare un emendamento relativo all'ultimo periodo del primo comma del testo governativo.

PRESIDENTE. Aderendo alla proposta del senatore Palermo metto ai voti il testo dell'articolo unico fino alle parole: « dalla data del precedente avanzamento ».

(È approvato).

PALERMO. Numerose richieste ci sono pervenute da parte dell'Associazione mutilati e da tutte le associazioni consorelle, perchè non vi sia limite nel numero delle promozioni per i mutilati assegnati alla prima categoria tabella A, vale a dire i grandi mutilati, i grandi invalidi, quali ad esempio i ciechi e coloro che hanno riportato l'amputazione di due arti. Perchè? Perchè molti di tali mutilati ed invalidi, all'atto del loro ingresso in carriera, confidavano di poter raggiungere il grado massimo, quello di generale, ed invece, per cause indipendenti dalla loro volontà ma che fanno loro grande onore, avendo perduto la capacità lavorativa in seguito alle mutilazioni riportate in guerra, hanno visto la loro carriera troncata anzitempo. In base all'ultima parte del testo governativo del disegno di legge questi grandi invalidi avrebbero diritto ad un massimo di tre promozioni. Ciò significa che un tenente, ad esempio, potrà al massimo conseguire la promozione a tenente colonnello. Perchè questa limitazione, quando le promozioni non portano nessun aggravio di spese? Ricordate che le promozioni maturano ogni cinque anni o dopo un anno, se questi grandi invalidi sono richiamati in servizio, richiamo che dipende esclusivamente dal Ministero della difesa. Noi rileviamo che sarebbe bene non esagerare con tali richiami, ma non siamo d'accordo sulla limitazione del numero delle promozioni. D'altronde, perchè impedire il raggiungimento del grado di generale? Ciò, come ho detto, non comporterebbe alcun aggravio di spesa, mentre darebbe la soddisfazione a questi eroici soldati, a questi nostri fratelli che hanno

tanto dato e che soffrono ancora, la platonica soddisfazione di circolare, forse una volta all'anno, il 2 giugno, festa della Repubblica, per le vie delle città italiane anziché col grado di maggiore, tenente colonnello e colonnello, con quello di generale. Mi permetto di insistere su questa proposta.

Presento, pertanto, un emendamento inteso a modificare l'ultimo periodo del primo comma del testo governativo nel modo seguente: « Possono conseguire altre promozioni, dopo ulteriori eguali periodi di permanenza nel ruolo d'onore o di richiamo in servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità ».

P I A S E N T I, *relatore*. Come il Presidente ha ricordato, il relatore nella seduta del 18 gennaio scorso aveva presentato un nuovo testo dell'articolo unico, più complesso e più aderente ai desideri della categoria, con la possibilità di parecchie promozioni. La questione di un'ulteriore relativa promozione dopo la terza è stata, tuttavia, una dei punti sui quali, in precedenti discussioni, non si era mai raggiunto un accordo tra il relatore che sosteneva questo punto di vista, ed il Governo, che restava fermo sulle tre promozioni. Occorreva trovare una via d'uscita per evitare ulteriori rinvii della discussione del provvedimento.

Ho preso, nel frattempo, contatti con l'Ufficio leggi e decreti del Ministero della difesa, ed ho constatato una decisa opposizione all'aumento del numero delle promozioni. È ben vero che il potere legislativo ha il diritto di decidere come vuole; ma è anche vero che il Governo, nel nostro caso, si troverebbe in una posizione di disagio, se il relatore dovesse anche stavolta confermare il suo punto di vista favorevole ad ulteriori promozioni dopo la terza. Mi rimetto, pertanto, alla Commissione, non senza far prima presente una questione molto importante, sulla quale invece ho raggiunto un accordo con l'Ufficio leggi e decreti. Ed è questa: può accadere che le procedure per le

promozioni e per l'iscrizione si prolunghino, nel tempo, oltre il termine dei cinque anni.

Avrei avuto in animo, pertanto, di proporre un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « Le promozioni avvengono dopo i periodi previsti a decorrere dalla data sotto la quale l'ufficiale è transitato nel ruolo d'onore ».

Con questo emendamento si sarebbe consentito all'ufficiale di conseguire la promozione automaticamente ogni cinque anni, indipendentemente dalle more d'iscrizione.

Ma poiché l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo unico, presentato nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, mira allo stesso scopo, rinuncio ad ogni mia proposta di modifica in questo senso, ed aderisco, anche per questa parte, al testo governativo.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo osserva che, pur apprezzando i nobili motivi che hanno mosso il senatore Palermo a proporre un emendamento tendente ad aumentare il numero delle promozioni, coloro che sono iscritti nel ruolo d'onore si trovano in congedo assoluto, posizione nella quale, di norma, non si hanno promozioni. Tuttavia, in considerazione delle loro benemerienze, ai superinvalidi ed ai mutilati è consentito di ottenere, oltre le due normali, una terza promozione. Consentirne altre in sovraggiunta sarebbe eccessivo ed ingiustificato, anche in rapporto a quanto avviene per gli ufficiali di complemento, i quali non possono raggiungere un grado superiore a tenente colonnello. Se si consentisse a questi ufficiali un numero superiore di promozioni, essi conseguirebbero un grado più elevato di quello degli ufficiali di complemento.

Per questi motivi, il Governo mantiene il suo punto di vista contrario all'emendamento presentato dal senatore Palermo.

Il Governo è invece favorevole, nella sostanza, all'emendamento che il relatore intendeva presentare concernente la decorrenza delle promozioni, ma fa presente, appunto, che l'ultimo comma del testo governativo

4^a COMMISSIONE (Difesa)49^a SEDUTA (5 aprile 1962)

mira allo scopo che si proponeva il senatore Piasenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento all'ultimo periodo del primo comma presentato dal senatore Palermo, e non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo unico del testo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo unico, nel testo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo unico nel testo di cui ha dato poc'anzi lettura l'onorevole Sottosegretario avvertendo che, sempre su proposta del Governo, va modificato anche il titolo del disegno di legge, che dovrebbe essere così formulato: « Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

(È approvato).

La seduta è tolta alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari